



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI**

**ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI**

**INTEGRATI (C.D.I.)**

**Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Società SAN RAFFAELE SPA per gli anni 2024/2025/2026.**

**CIG: B039897382**

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Società SAN RAFFAELE SPA, titolare della Struttura ROSA DEL MARGANAI (di seguito denominata Struttura), C.F. 08253151008 e P. IVA 08253151008 con sede legale in ROMA (RM), VIA DI VAL CANNUTA, 247 - 00166 e sede operativa in IGLESIAS (SU), VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA, 2 - 09016, nella persona del Legale rappresentante CARLO TRIVELLI, C.F. TRVCRL52H27H501D, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

**Premesso:**

- che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31 e ss.mm.ii., prevede che l'ARES stipula contratti con le Strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'ARES ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 23.12.2020 e ss.mm.ii.;
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre



i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli e dei tetti di spesa

definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss. mm. ii. si è provveduto

alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi Strutturali, tecnologici ed orga-

nizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strut-

ture sanitarie e socio-sanitarie;

- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti all'assistenza residen-

ziale nelle "Residenze Sanitarie Assistenziali/Centri Diurni Integrati" sono contenuti

nelle deliberazioni di Giunta Regionali n. 25/6 del 13.06.2006, n. 22/24 del

03.05.2017, n. 53/59 del 20.12.2013 e n. 11/13 del 30.4.2024 e ss.mm.ii., che, com-

plessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema delle

autorizzazioni e degli accreditamenti, il sistema tariffario e i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-

gono quanto segue:

#### **Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-

tata ad erogare prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE

TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.) con Provvedi-

mento Unico SUAPE n. 76 del 30/10/2023 ai sensi e per gli effetti della L.R. del

20.10.2016, n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di

indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES Sarde-

gna.

Il presente contratto definisce:



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);
- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL, le sanzioni previste in caso di inadempimento;
- il debito informativo della Struttura verso le ASL, l'ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni;

## **Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accREDITAMENTO istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo, l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non



ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale, possieda i requisiti Strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accreditamento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

### **Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica**

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la Struttura eroghi le prestazioni oggetto del presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse. La Struttura dovrà presentare allegati X distinti anche nel caso in cui eroghi diverse tipologie di prestazioni (RSA e CDI oppure RSA e Hospice).

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o dalle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla Struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

#### **Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità**

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



“Carta dei Servizi” di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

#### **Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso dei funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del D.lgs del 30.12.1992, n. 502 e ss. mm. ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.



Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e la sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss. mm. ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la Struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.



**Articolo 7 - Tipologia e volumi - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.**

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenzaprotetica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R.n. 25/6 del 13.06.2006 e D.G.R. 22/24 del 03.05.2017 e ss. mm. ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza Strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle Strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.





La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della Struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

#### **Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio**

Alle prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.) oggetto del presente contratto si accede esclusivamente previa valutazione multi-dimensionale da parte della Unità di Valutazione Territoriale (UVT) operante presso il Punto Unico d'Accesso di ogni Distretto (PUA) della ASL, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto elencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche;
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla UVT;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato;
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.



Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

#### **Articolo 9 - Appropriatezza clinica**

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM del 12/01/2017 e ss. mm. ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

#### **Articolo 10 - Debito informativo**

Per le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.), la Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File assistenza residenziale e semiresidenziale – ARS – e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'ARES edell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle



indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfac-  
ciamento con il SISAR (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete tele-  
matica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del de-  
bito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione  
del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comu-  
nicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo  
giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi  
erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurta-  
zione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'eroga-  
tore può comportare la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA  
CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.) oggetto del presente contratto sono remune-  
rate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di  
eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e ri-  
chiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella  
Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze tempo-  
ranee dovute alle "verifiche nel proprio contesto di vita" è riconosciuto il 30% della  
retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa contrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs n. 502/1992, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta regionale, che individui i risparmi compensative/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure



per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continuativi, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per un tempo massimo di 10 giorni durante il quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Pertanto, qualora il ricovero sia superiore ai 10 gg consecutivi, sarà necessaria una nuova valutazione di appropriatezza da parte dell'UVT per poter procedere al reinserimento in RSA/Hospice.

#### **Articolo 12 - Budget di spesa**

Il budget di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2024: € 4.531.310,00 (quattromilionicinquecentotrentunomilatrecentodieci/00)

Anno 2025: € 4.531.310,00 (quattromilionicinquecentotrentunomilatrecentodieci/00)

Anno 2026: € 4.507.149,19 (quattromilionicinquecentosettemilacentoquarantanove/19)

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

#### **Articolo 13 - Superamento del budget di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da



non superare i budget di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la Struttura deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre Strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

#### **Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli**

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. La rendicontazione deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle UVT, laddove previsti.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;

- da parte della ASL competente: controlli e verifiche sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale. In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti.

La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti della RSA, che potrà essere tenuto anche su supporto



informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

#### **Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e scadenze**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e all'ASL il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



e di appropriatezza effettuati dalla ASL, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. e della delibera ANAC n. 371 del 27.07. 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali contro deduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.





Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la Struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget contrattualizzato da parte di ogni singola Struttura privata.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla Struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.



#### **Articolo 16 - Modifica del contratto**

Fermo restando il vincolo stabilito dal budget di spesa, le parti si riservano di trattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle Strutture a gestione diretta e delle altre Strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un'eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

#### **Art. 17 - Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dalla data del 01/01/2024 al 31/12/2026.

È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.



#### **Art. 18 - Cessione del contratto**

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'Accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

#### **Art. 19 - Risoluzione del contratto**

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a. gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b. gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e. gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f. gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La *“ripetuta violazione”* è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla Struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle Strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni nonché della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss. mm. ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss. mm. ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10



comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES, tramite PEC, alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

#### **Articolo 21. Approvazione clausole**

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.

Articolo 10 - Debito informativo



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale territoriale e CDI in base alle tariffe onnicomprensive.

Articolo 13. Superamento del budget di spesa.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

### **Articolo 22 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Il Legale Rapp.te della Struttura

Dottor Giuseppe Pintor

Carlo Trivelli



ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2024-2026

Prestazioni di assistenza nel macrolivello delle RSA-CDI-Hospice

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
S. Raffaele - Rosa del Marganai	CDI	182.700,00 €	182.700,00 €	181.725,85 €
	R1	821.250,00 €	821.250,00 €	816.871,12 €
	R2	1.306.700,00 €	1.306.700,00 €	1.299.732,71 €
	R3A/ R3D	951.555,00 €	951.555,00 €	946.481,34 €
	R3B	1.269.105,00 €	1.269.105,00 €	1.262.338,17 €
totale complessivo		4.531.310,00 €	4.531.310,00 €	4.507.149,19 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento. Per quanto riguarda i CDI, nel caso in cui il decreto di accreditamento non specifichi i volumi dei due livelli previsti, gli accessi sono stati calcolati in parti uguali tra i due livelli.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.



Allegao X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	SAN RAFFAELE SPA- RSA Rosa del Marganai
SEDE LEGALE	Via di Val Cannuta, 247 - 00166 ROMA
SEDE OPERATIVA	Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 1 - 09016 IGLESIAS

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
FLRMCT70P70E281J	FLORIS	MARIA CATERINA	Add. Pulizie	38,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL UNEBA	
PDDCHR73B55E281A	PEDDIS	CHIARA	Add. Pulizie	38,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL UNEBA	
SROFPP78D02E281N	SORU	FILIPPO	Aiuto Cuoco	38,00	AIUTO CUOCO		CCNL UNEBA	
FLCRRT68S70E202A	FALCHI	ROBERTA	Animatore	30,00	ANIMATORE		CCNL UNEBA	
MMSCLR67B58E086H	MAMUSA	CARLA	Animatore	38,00	ANIMATORE		CCNL UNEBA	
NGNCRL69B62E281P	ANGIONI	CARLA	Ass. Sociale	24,00	ASSISTENTE SOCIALE		CCNL UNEBA	
CCEMRN70H29H856W	ECCA	MARIANO	Cuoco	38,00	CUOCO		CCNL UNEBA	
MRRDNL66B60E281S	MURRU	DANIELA	Cuoco	38,00	CUOCO		CCNL UNEBA	
NNICZM68C46E281X	NINU	CINZIA MARIA RITA	Direttore Sanitario Aziendale	42,00	DIRETTORE SANITARIO	GERIATRIA	LIBERO PROFESSIONISTA	
PLICRD68P02E281Q	PILI	CORRADO	Dirigente Infermieristico	38,00	COORDINATORE INFERM.		CCNL UNEBA	
ORTFNC83R62I992P	PROIETTI	FRANCESCA	Dirigente Infermieristico	38,00	COORDINATORE INFERM.		CCNL UNEBA	
CDDMRT89A60E281D	CADEDDU	MARTA	Educatore	32,00	ANIMATORE		LIBERO PROFESSIONISTA	
MRCMTN94L65E281O	MARCEDDU	MARTINA	Educatore	32,00	ANIMATORE		LIBERO PROFESSIONISTA	
MNCBBR79E53E281O	MANCA	BARBARA	Impiegata Amm.va	30,00	SERVIZIO ACCETTAZIONE		CCNL UNEBA	
LRGSNT68C62E281T	ULARGIU	SIMONETTA	Impiegata Amm.va	38,00	SERVIZIO ACCETTAZIONE		CCNL UNEBA	
ZZSMRA71D65I452V	EZZIS	MARIA	Impiegata Amm.va	38,00	ADD. UFF. RISORSE UMANE		CCNL UNEBA	
ZDDNTN74M02E281E	ZEDDE	ANTONIO	Impiegato Amm.vo	38,00	SERVIZIO LOGISTICA		CCNL UNEBA	
NDRSMN81C03H501C	ANDREANELLI	SIMONE	Impiegato di concetto	38,00	REFERENTE AMM.VO		CCNL UNEBA	
DSENNL60H53E281J	EDAS	ANTONELLA	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
FSANGL64P46E281Z	FAIS	ANGELA	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
FGSGLC69H15E281L	FIGUS	GIANLUCA	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
LMPGPL69P21E281H	LAMPIS	GIAMPAOLO	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
MCCMSS69M55B745G	MACCHIAVELLI	MARIA ASSUNTA	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
MRCRAA00A41E281K	MARCEDDU	AURORA	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
MRNMNL67R65E281I	MARONGIU	MANUELA	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
BLSMHL77B48B354C	BOLASCO	MICHELA	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
PGISML74B28E281E	PIGA	SAMUELE	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
PNCMCN67S17E086B	PONCELLINI	MARCO NEVIO	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
RSSSNN61S51E281J	ROSAS	SUSANNA	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
SGSSFN74T22E281D	SOGUS	STEFANO	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
SUASMN89D47E441Z	USAI	SIMONA	Infermiere	38,00	INFERMIERE		CCNL UNEBA	
CRCLCU78T67E28M	CRUCCAS	LUCIA	Ingegnere	20,00	RSPP/REFERENTE TECNICO		LIBERO PROFESSIONISTA	
BRSSFN57H22L117Q	BARIOSCO	STEFANO	Medico	8,00	MEDICO DI STRUTTURA	FISIATRIA	LIBERO PROFESSIONISTA	
FLRMTN78L50B354Y	FLORIS	MARTINA	Medico	38,00	MEDICO DI STRUTTURA		CCNL UNEBA	
DSGNGL50T30E281X	DESOGUS	ANGELO	Medico	20,00	MEDICO DI STRUTTURA	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	LIBERO PROFESSIONISTA	
SEIEFNC93R10B354I	IESU	FRANCESCO	Medico	30,00	MEDICO DI STRUTTURA		LIBERO PROFESSIONISTA	
HNHFHS56S07Z330D	HANAFI	HASSAN	Medico	30,00	MEDICO DI STRUTTURA		LIBERO PROFESSIONISTA	
MMLRNI89A46B354T	MAMELI	IRENE	Medico	20,00	MEDICO DI STRUTTURA	GERIATRIA	LIBERO PROFESSIONISTA	
MRNVNT88T60E281Y	MARONGIU	VALENTINA	Nutrizionista	6,00	NUTRIZIONISTA		LIBERO PROFESSIONISTA	
GSASNT75E45E281A	AGUS	SIMONETTA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
RSTRRT78P44E281M	ARESTI	ROBERTA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
RAUCLD89M31E281V	ARU	CLAUDIO	O.S.S.	30,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
BCHMGN71H42B354V	BACHIS	MARIA IGNAZIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
BOILRT61E43E281U	BOI	ALBERTINA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
CRACLD90H70B745J	CARA	CLAUDIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
CRBRTI63C45E281O	CARBONI	RITA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
CLLCNZ66T70L968L	COLLU	CINZIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
CNCBBR73E62E281U	CONCAS	BARBARA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	





CNGLDN64T62E281V	CONGIU	LOREDANA	O.S.S.	32,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
CCCMCR65D59E281M	CUCCU	MARIA CRISTINA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
DMRGRL60P67E281G	DEMARTIS	GABRIELLA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
DNISFN71A41E281T	DIANA	STEFANIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
DNIMNL78P70E281F	DIANA	MANUELA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
DNDFNC69P05E281H	DONEDDU	FRANCESCO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
FSASNT64P66E281T	FAIS	ASSUNTA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
FNELCU91B08E281Z	FENU	LUCA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
FRNVGN92R53E281D	FRANCHI	VIRGINIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
FRNTZN74L21F822H	FRANZINA	TIZIANO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
GRCFNC95B44B354V	GRECU	FRANCESCA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
LAIRRT74P53E281Q	LAI	ROBERTA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
LLLLLL63R66L968T	LILLIU	LUISELLA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
LTTMRA65D14L512U	LITTERA	MAURO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
LCCLSN89R19B745K	LOCCI	ALESSANDRO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
LDDCRL72C59E281Y	LODDO	CARLA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
LOISMN79P29E281Z	LOI	SIMONE	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MCCGZG61A19E281M	MACCIO'	IGNAZIO UGO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MNAFNC61M24E281R	MANAI	FRANCESCO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MNDFNC79E60E281U	MANDIS	FRANCESCA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MRCMTT90H26E281B	MARCEDDU	MATTEO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MRCRNT62H03E281Y	MARCELLO	RENATO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MRRFRZ66L22E281A	MARRAS	FABRIZIO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MEISRA88S68E281S	MEI	SARA	O.S.S.	30,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MEIVTR77E29E281K	MEI	VITTORIO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MEICNZ65A69E281X	MEI	CINZIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MLNFNC77D50E281A	MELONI	FRANCESCA	O.S.S.	24,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MGLPRZ62B67C421Z	MIGLIAZZO	PATRIZIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MLSRRT66D47E281V	MULAS	ROBERTA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
MRGFNC84R04B745W	MURGIA	FRANCESCO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
BNOSLV78E62E281Z	OBINO	SILVIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
LLOGRG88S70E281G	OLLA	GIORGIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
RTOLBT61A62E281J	ORTU	ELISABETTA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
PDDSVT58D17E281T	PIDDIU	SALVATORE	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
PLISVN64P44E281W	PILI	SAVINA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
PNNGR191L13E281I	PINNA	GABRIELE	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
PRSGLN68H67E281F	PIRAS	GIULIANA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
PRSLRD66R11E281X	PIRASTRU	LEONARDO	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
PSNGNN89M29E281K	PISANO	GIOVANNI	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
PRCMHL86A68E281D	PORCU	MICHELA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
PDDGLC82S16E281N	PUDDU	GIAN LUCA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
RBUMCR60S64E281O	RUBIU	MARIA CRISTINA	O.S.S.	24,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SBTHLG73M64D334P	SABETTA	HELGA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SSASRN65T50L968L	SAIS	SABRINA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SAIMMR67C59B354X	SAIU	MARIA MORENA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SAUMLS68P46E281U	SAU	MARIA LUISA FLAVIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SRRLBT69C67B745Y	SAURRA	ELISABETTA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SCCGRG00L64E281Y	SECCI	GIORGIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SCCGPP86B09E281C	SECCI	GIUSEPPE	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SNSPRZ69C71Z133A	SENES	PATRIZIA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SRSLNE89P60E281B	SIREUS	ELENA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
SLNMNC72A61E281Q	SOLINAS	MONICA	O.S.S.	24,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
STGLCU93L16E281N	SOTGIA	LUCA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
VRDNPL76R60E281M	VIRDIS	ANNA PAOLA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
VRDMNL94R05E281K	VIRDIS	MANUEL	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	



ZRASFN77D42E281M	ZARA	STEFANIA	O.S.S.	30,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
ZDDSN70M59B745Y	ZUDDAS	SUSANNA	O.S.S.	38,00	OPERATORE SOCIO SAN.		CCNL UNEBA	
PTTNRC00B02B354J	PITTAU	ENRICO	OPERAIO	18,00	MANUTENTORE		CCNL UNEBA	
ZDDMRC69B06E086S	ZUDDAS	MARCO	OPERAIO	36,00	MANUTENTORE		CCNL UNEBA	
RBUMNL77A01E281G	RUBIU	EMANUELE	OPERAIO	20,00	MANUTENTORE		CCNL UNEBA	
RAUFNC83L17E281I	ARU	FRANCESCO	OPERAIO COMUNE	24,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
TZRLRN62S66E281Q	ATZORI	LORENA	OPERAIO COMUNE	24,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
FLGLSE90T63E281B	FULGHERI	ELISA	OPERAIO COMUNE	22,50	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
LCCSMN84B48E281T	LOCCI	SIMONA	OPERAIO COMUNE	24,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
MLIMLR70R55E281L	MILIA	MARIA LAURA	OPERAIO COMUNE	22,50	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
LVOMNC75R61E281T	OLIVA	MONICA	OPERAIO COMUNE	22,50	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
SSTMHL82P63E281I	SESTU	MICHELA	OPERAIO COMUNE	20,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
SUAGNN65P42D334W	USAI	GIOVANNA	OPERAIO COMUNE	24,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
VNGPLA67H68E281I	VANGELOTTI	PAOLA	OPERAIO COMUNE	24,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
RGLNLS77S45E281T	ARGIOLAS	ANNALISA	OPERAIO COMUNE	20,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
BNDLBT74C43E281A	BINDA	ELISABETTA	OPERAIO QUALIFICATO	24,00	PULIZIA E SANIFICAZIONE		CCNL MULTISERVIZI	
FLRMTT77A07E281G	FLORIS	MATTEO	OPERAIO QUALIFICATO	38,00	MANUTENTORE		CCNL UNEBA	
SLVSR82H65E281D	SILVESTRO	SARA	Psicologo	24,00	PSICOLOGA		LIBERO PROFESSIONISTA	
MRTMTN78T42E281X	MARTEDDU	MARTINA	Psicologo	24,00	PSICOLOGA		LIBERO PROFESSIONISTA	
MRNGCR62C30B789A	MAURANDI	GIANCARLO	Quadro direttivo	42,00	DIREZIONE		CCNL UNEBA	
BLLSLV88B65B354W	BULLITA	SILVIA	Terapista della Riabilitazione	38,00	FISIOTERAPISTA		LIBERO PROFESSIONISTA	
CSSRRT65C70E281Z	COSSU	ROBERTA	Terapista della Riabilitazione	42,00	FISIOTERAPISTA		CCNL UNEBA	
MRURRT69M49E281X	MURA	ROBERTA	Terapista della Riabilitazione	42,00	FISIOTERAPISTA		CCNL UNEBA	
PSNPTR65B22E281B	PISANU	PIETRO	Terapista della Riabilitazione	42,00	FISIOTERAPISTA		CCNL UNEBA	

\* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Data e luogo

Il Rappresentante Legale San Raffaele SPA